

# COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 ( PROVINCIA DI CATANZARO ) 0967/49296

**Prot.n°6417**

**Ordinanza n°45**

**OGGETTO: Individuazione delle vie del comune di Montepaone interdette all'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di sicurezza pubblica e di decoro urbano -**

## IL SINDACO

### PREMESSO:

- che in Montepaone in Via Marco Claudio Marcello è ubicato il locale di pubblico spettacolo denominato "IL TEMPIO DI ATLANTIDE", che svolge trattenimenti danzanti;

- che nelle aree demaniali marittime sono ubicati numerosi stabilimenti balneari che svolgono anche essi piccoli trattenimenti di spettacolo ;

**CONSIDERATO** che durante l'orario di apertura dei locali sopra indicati, sostano nelle immediate vicinanze degli stessi numerosi esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante del settore alimentare, i quali vendono bibite di varia natura (alcoliche e non) ed alimenti agli stessi avventori della discoteca e degli stabilimenti balneari e non solo;

**CONSIDERATO** che tale attività di commercio si protrae anche dopo l'orario di chiusura dei predetti locali, causando un assembramento di persone che si riversano lungo le vie adiacenti (Via Marco Claudio Marcello - via degli Aurunci - via G. Marconi - via Enrico Fermi - via Marina - Lungomare - via del Mare - via delle Provincie - via delle Regioni - via Gobetti - via Tommaso Campanella - via Corrado Alvaro - via degli Oleandri - via degli Ulivi) determinando disordini, problemi di sicurezza pubblica e intralcio alla viabilità stradale ed alterano il decoro urbano, con la necessità di intervento da parte delle stesse forze di Polizia.

**RILEVATO** che a causa di tale attività di commercio si viene a creare una situazione di degrado dei luoghi;

**DATO ATTO** che le bevande e gli alimenti venduti da asporto dagli esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante del settore alimentare vengono consumati all'esterno della stessa discoteca e degli stabilimenti balneari e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati lungo le pubbliche vie, nonché all'interno delle proprietà private adiacenti alle predette strade, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato, e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano o che comunque fruiscono dell'area;

**RILEVATO** altresì che i residenti della zone interessati hanno più volte lamentato al personale della Polizia Municipale di trovarsi all'interno delle proprie proprietà e nelle recinzioni bottiglie ed altri rifiuti che per la loro natura sono riconducibili all'attività di commercio itinerante sopramenzionata, e che vanno ad alterare il decoro urbano;

**CONSIDERATO** che le predette condotte riprovevoli rappresentano condizionamenti per la qualità della vita degli abitanti, determinando altresì un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica, nonché alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica;

**RITENUTE** sussistere le pressanti ragioni di pubblico interesse a fondamento dell'emanazione di un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopra descritti; ciò, anche al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/odi uso pubblico cittadino e che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità, sicurezza e igiene;

**RITENUTO** pertanto necessario, ai fini della tutela della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone, della tutela del decoro urbano e in fine della stessa tutela dell'igiene, nonché per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli Organi di Polizia, vietare in Via Marco Claudio Marcello - via degli Aurunci - via G. Marconi - via Enrico Fermi - via Marina con relativi parcheggi - Lungomare - via del Mare - via delle Provincie - via delle Regioni - via Gobetti - via Tommaso Campanella - via Corrado Alvaro - via degli Oleandri - via degli Ulivi, nell'area di parcheggio utilizzate dalla Discoteca Tempio di Atlantide, nelle aree di verde pubblico e nelle aree private adiacenti le vie sopra menzionate, l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante di vendita di prodotti alimentari di bevande alcoliche e non;

VISTO l'articolo 54, commi 1, lett. c), 4, 4 bis e 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

## ORDINA

1. **a far data dal 02 agosto 2015** in Montepaone Via Marco Claudio Marcello - via degli Aurunci – via G.Marconi – via Enrico Fermi – via Marina – Lungomare – via del Mare – via delle Provincie – via delle Regioni – via Gobetti – via Tommaso Campanella – via Corrado Alvaro – via degli Oleandri – via degli Ulivi, nell'aree di parcheggio utilizzate dalla Discoteca Tempio di Atlantide, nelle aree di parcheggio e nelle aree di verde pubblico adiacenti le vie sopra menzionate, nonché nelle aree private adiacente le stesse,

### E' VIETATO

- a) **l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, di vendita di prodotti alimentari e di bevande alcoliche e non;**
- b) **l'abbandono di qualunque contenitore di bevande, di alimenti e di rifiuti, così come di altri oggetti che possano creare pericolo ai fruitori dell'area in questione.**

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni. Si applica la legge 24 novembre 1981 n. 689;

3. All'atto dell'accertamento e della relativa contestazione da parte degli Organi preposti per il controllo dell'inosservanza di cui al punto 1 della presente ordinanza, il trasgressore è tenuto a cessare il comportamento illecito, nello specifico cessare l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante di vendita di prodotti alimentari e di bevande alcoliche e non solo, nonché a rimuovere immediatamente gli eventuali rifiuti e oggetti abbandonati. **L'inottemperanza all'ordine, in tal senso regolarmente rivolto dal personale di polizia comporterà il deferimento del trasgressore all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 650 C.P.** L'Amministrazione Comunale provvederà al ripristino dello stato dei luoghi direttamente con addebito delle spese in tal senso al trasgressore in caso di abbandono di rifiuti.

### INFORMA

1. che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- gerarchico, al Prefetto di Catanzaro entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena coscienza, ai sensi del D.P.R. del 24.11.1971 n. 1199;
- ordinario, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai sensi del D.L.gs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.;
- straordinario, al Sig. Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai sensi del D.P.R. del 24.11.1971 n. 1199.

2. che il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e termini di legge ed affisso all'Albo Pretorio del Comune di Montepaone.

3. La presente ordinanza è trasmessa al Prefetto della Provincia di Catanzaro, ai sensi del comma 4 del D.L. n. 92/2008, convertito con modificazioni nella L. 122/2008, e successive modificazioni.

4. La presente ordinanza sarà altresì inviata:

- a) Arpacal Catanzaro;
- b) Polizia Provinciale di Catanzaro;
- c) Carabinieri di Soverato;
- d) Guardia di Finanza Soverato;
- e) Polizia Municipale sede;
- f) Polizia di Stato - Soverato;

5. Il presente provvedimento troverà applicazione fino a quando questa Pubblica Amministrazione non avrà adottato provvedimenti alternativi idonei a prevenire le criticità che hanno giustificato l'adozione del presente provvedimento, nonché, a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, la viabilità stradale e il decoro urbano con gli annessi problemi igienico sanitari.

**Montepaone, 31.07.2015**

**IL SINDACO**  
**( Mario MIGLIARESE )**